

# Codice di condotta

Indicazioni per il personale CSI, il personale di organizzazioni Partner e i loro rappresentanti



# Il CSI al servizio dei più piccoli - Policy per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

---

Il personale CSI, il personale di organizzazioni Partner e i loro rappresentanti **devono**:

1. essere vigili nell'identificare situazioni che potrebbero comportare rischi per i minori, sapendole gestire;
2. organizzare il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;
3. essere sempre visibili da altri, per quanto possibile, mentre lavorano con i minori;
4. assicurare la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
5. assicurarsi che i membri del personale sviluppino un senso di responsabilità riguardo il proprio operato in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che possano generare abusi nei riguardi dei minori non passino inosservati né vengano tollerati;
6. comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbano aspettare di avere con il personale o con i rappresentanti e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione; onesto e con dignità e rispetto;
7. valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
8. mantenere un elevato profilo personale e professionale;
9. rispettare i diritti dei minori e trattarli in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
10. incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di autotutela.



## Il CSI al servizio dei più piccoli - Policy per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

---

Il personale CSI e i suoi rappresentanti **non devono**:

1. colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un bambino;
2. avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
3. agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori presenti;
4. impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione riguardo l'età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;
5. avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
6. agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre i minori a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
7. usare un linguaggio, dare suggerimenti o dare consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
8. comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
9. dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore con cui si lavora;
10. tollerare o partecipare a comportamenti di minori che siano illegali o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
11. agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
12. discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone altri.



**NB:** Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che il personale deve evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.

# La figura dell'arbitro nel Csi

Codice di condotta



1. L'arbitro CSI è un operatore cui compete - nella quasi totalità delle discipline sportive - la direzione ufficiale della gara. L'intenzionalità educativa e la conoscenza regolamentare sono elementi indispensabili della sua formazione e funzione giudicante. L'arbitro CSI privilegia l'applicazione dei regolamenti come valore e punto di riferimento finalizzati al corretto andamento del gioco e alla crescita globale della persona che pratica sport.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'arbitro CSI deve sempre tradurre norme e regolamenti in prassi rispettose e promuoventi di valori autenticamente umani, capaci di generare non solo il "buon gioco", ma il bene per tutti, affinché i giovani che necessitano di essere accompagnati nella loro crescita e realizzazione possano vivere con pienezza, gioia, dignità e rispetto il momento sportivo insieme agli altri.
3. Nell'adempiere alla sua funzione, l'arbitro CSI considera la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza legata all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi connessi con i minori, parte integrale della propria missione. Durante le gare l'arbitro CSI al quale capita di assistere a insulti, minacce, mortificazioni, violenze o abusi commessi nei confronti dei più piccini o degli adolescenti è tenuto ad agire immediatamente a loro protezione e a segnalarlo prontamente alla struttura competente territoriale o nazionale del Centro Sportivo Italiano.
4. L'arbitro CSI è un educatore che mantiene sempre attenzione e rispetto verso i più giovani per spiegare, eventualmente, finanche le sue decisioni o il suo operato in campo. Anche nel sanzionare infrazioni al gioco o nel comminare provvedimenti disciplinari si preoccupa di farlo garbatamente, attraverso un dialogo aperto, senza insultare o offendere o spaventare i giovani atleti.
5. Promuovere il valore unico attraverso lo sport di ogni bambino o ragazzo, maschio o femmina, appartiene al cammino culturale arbitrale. A tal fine, i programmi formativi per l'ottenimento della qualifica e quelli di aggiornamento periodici devono prevedere approfondimenti sulla prevenzione e sensibilizzazione delle problematiche legate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi connessi per i minori, nonché le modalità di segnalazione e denuncia che si rendessero necessarie.
6. Alla vigilanza e attuazione delle presenti indicazioni sono particolarmente impegnati tutti coloro che svolgono incarichi di responsabilità nel CSI, a qualunque titolo, specialmente i componenti delle Commissioni arbitrali presenti nelle strutture associative territoriali, regionali e nazionali.

**NB:** *Il presente documento integra quanto pubblicato in materia di Policy dal Centro Sportivo Italiano nell'opuscolo intitolato "Il CSI al servizio dei più piccoli" a cui si rimanda.*

# La figura dell' allenatore nel Csi

Codice di condotta



1. L'allenatore CSI rappresenta una figura di riferimento molto importante per i giovani che praticano sport non solo sul piano tecnico-organizzativo ma anche per quanto attiene la sfera affettiva e relazionale delle persone a lui affidate. La sua responsabilità è alquanto rilevante, nel garantire che ogni ambiente della Società sportiva frequentato da bambini e adolescenti sia sano e favorevole al benessere personale.
2. All'allenatore CSI è richiesta consapevolezza e competenza ad operare per la prevenzione nel riconoscimento e nella denuncia di eventuali delitti o di condotte sospette o anomale nei confronti dei più piccoli. Ha il compito di vigilare nella designazione e nella formazione di altre figure di supporto che con lui collaborano, affinché sussista un'attenzione informata dei pericoli dell'abuso.
3. L'allenatore CSI e suoi collaboratori devono evitare situazioni di permanenza prolungata con bambini e ragazzi, presso i luoghi di allenamento e gara, se non dietro autorizzazione esplicita di genitori o tutori. Le attività siano svolte in ambienti idonei, sani e aperti. Nella varie iniziative si provveda, per quanto possibile, al coinvolgimento di persone adulte delle famiglie coinvolte. Terminando le attività sportive si provveda con diligenza che bambini e ragazzi siano presi in carico direttamente da un familiare o da persona conosciuta e autorizzata.
4. L'allenatore CSI deve evitare in ogni circostanza situazioni di contatto fisico inappropriato, che possa causare disagi o commenti negativi. Si proibisce l'uso di linguaggi inadeguati per contenuto o forma espressiva, con allusioni esplicite o implicite ad argomenti pornografici, triviali o violenti. Conversazioni o discussioni relative a temi di natura sessuale dovranno essere affrontate solo da persone competenti e in contesti idonei.
5. In nessun modo l'allenatore CSI deve assumere atteggiamenti o azioni volti a occultare o minimizzare eventuali forme di abuso o di tentato abuso.
6. Nella proposta di formazione di ogni allenatore CSI vengano inclusi moduli specifici sull'abuso sessuale che coprano ambiti quali: i danni causati alle vittime, l'impatto sulle famiglie e sulla comunità civile, il riconoscimento dei segni di violenze, la creazione di ambienti sicuri. All'allenatore CSI e a quanti operano con lui collaborando a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel mondo dello sport vanno forniti criteri e modalità per riscontrare condotte sospette, comportamenti rivelativi del disagio, prassi per eseguire le denunce ai preposti organismi associativi e altre conoscenze e strumenti utili.

**NB:** *Il presente documento integra quanto pubblicato in materia di Policy dal Centro Sportivo Italiano nell'opuscolo intitolato "Il CSI al servizio dei più piccoli" a cui si rimanda.*